| ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO<br>Consiglio Provinciale di Torino | | FONDAZIONE STUDI<br>Consulenti del Lavoro - Torino |
|---|---|---|
| Ente di diritto pubblico<br>Via Pietro Giannone, 10 - 10121 TORINO<br>Tel.: 011/52.16.426 - Fax: 011/52.16.363<br>e-mail: segreteria@cdltorino.it<br>ordine.torino@consulentidellavoropec.it | | Via L. Mercantini, 4/A - 10121 TORINO<br>Tel.: 011/43.64.142 - Fax: 011/52.16.363 |


# INDENNITA' € 600 (marzo '20)

Versione aggiornata al 28/03/2020

| | |
|---|---|
| Fonti normative | *D.L. 18/2020, articoli 27, 28, 29, 30, 31, 38*<br><br>*INPS – Messaggi n. 1288/2020 e n. 1381/2020*<br><br>*Ministero dell'Economia e Finanze: FAQ*<br><br>*Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili, non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza e non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del DPR917/1986.* |
| Soggetti beneficiari | **Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi:**<br><br>- i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell'INPS<br>- i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell'INPS.<br><br>N.B.: Ai fini dell'accesso all'indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria. |
| | **Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO (Ditte individuali e soci di società di persone e di capitali)**<br><br>- Artigiani<br>- Commercianti<br>- Coltivatori diretti, coloni e mezzadri<br><br>N.B.: Ai fini dell'accesso all'indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non |

| | |
|---|---|
| (la corresponsione prescinde dal fatto che l'attività esercitata dal richiedente, rientri o meno tra quelle sospese) | devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS. |
| | **Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali**<br><br>A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020.<br>Ai fini dell'accesso all'indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020. |
| | **Lavoratori agricoli**<br><br>A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché:<br>- possano fare valere nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;<br>- non siano titolari di pensione. |
| | **Lavoratori dello spettacolo**<br><br>A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:<br>- almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo;<br>- che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;<br>- detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020. |
| In attesa di chiarimenti | **Collaboratori dell'impresa familiare:**<br>per ora nessun riferimento, ma è lecito presumere che tali soggetti possano essere assimilati ai soci di società di persone e pertanto ammessi al beneficio.<br><br>**Amministratori di società**<br>Ci si chiede se gli amministratori di società di capitali, iscritti alla gestione separata, possano accedere. Al riguardo va detto che la Cassazione, a Sezioni unite (sentenza numero 1545/2017), ha sancito che il rapporto esistente tra amministratore e società non rientra tra i rapporti di co.co.co trattandosi di un rapporto "societario". Per questa via l'accesso sembrerebbe bloccato. |
| | **Professionisti dotati di casse previdenza**<br>indennità negata in quanto iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria.<br><br>**Agenti e rappresentanti di commercio titolati di posizione Enasarco:** |

| | |
|---|---|
| Soggetti esclusi | indennità negata in quanto iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria.<br><br>N.B.: tali soggetti contribuenti rientrano nelle previsioni di cui all'art. 44del D.L. 18/2020 che istituisce il "Fondo per il reddito di ultima istanza". Il MEF segnala che per i professionisti ordinistici sono allo studio con le casse professionali i criteri di accesso. |
| Come fare domanda | In via generale ai servizi online dell'Inps si accede in maniera completa con il Pin dispositivo rilasciato dall'istituto stesso, oppure con un'identità digitale Spid di livello 2 o superiore, con la Carta di identità elettronica 3.0, con la Carta nazionale dei servizi.<br><br>Per chi non fosse in possesso del PIN completo, è stata messa a punto una modalità semplificata la quale comporta l'utilizzo delle sole prime otto cifre delle sedici che compongono il Pin, ricevute via sms o email. Questa prima parte del Pin verrà inviata entro dodici ore dalla richiesta. Qualora non venga ricevuta entro tale termine, il cittadino deve chiamare il call center.<br><br>Al momento non risultano abilitati i Consulenti per l'invio delle domande. |
| Tempi di presentazione | Con un comunicato apparso sul sito internet, l'INPS ha reso noto che le istanze per l'ottenimento dell'indennità potranno essere presentate a partire da mercoledì 1°Aprile. |

| BONUS DI 600 PER I LAVORATORI AUTONOMI | |
|---|---|
| **CATEGORIA** | **REQUISITI** |
| **Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi** | - Devono essere iscritti alla gestione separata INPS<br>- Devono avere una Partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020<br>- Non devono essere titolari di pensioni<br>- Non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie |
| **Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali Ago: Commercianti, Artigiani, Coltivatori diretti, mezzadri, coloni** | - Non devono essere titolari di rapporto pensionistico diretto<br>- Non devono essere iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie ad eccezione della gestione separata INPS |
| **Professionisti iscritti alle casse previdenziali diverse dall'INPS: Avvocati, Ingegneri, Geometri etc.** | Queste categorie accedono al beneficio attraverso il "reddito di ultima istanza" di cui all'art. 44 del Decreto cura Italia se in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro |
| **Lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali** | - Cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso dal 01/01/2019 al 17/03/2020<br>- Assenza di rapporto pensionistico diretto<br>- Assenza di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17/3/2020 |
| **Operai del settore agricolo** | - Almeno 50 giornate di lavoro agricolo effettivo nel corso del 2019<br>- Non essere titolari di pensioni |
| **Lavoratori dello spettacolo** | - Almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019<br>- Reddito non superiore a 50 mila euro<br>- Assenza di rapporto pensionistico diretto<br>- Assenza di rapporto di lavoro alla data del 17/03/2020 |
| L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non è cumulabile con il Reddito di Cittadinanza<br>Il bonus è erogato dall'INPS che monitora i limiti di spesa previsti nel decreto e la domanda va presentata attraverso i canali telematici dell'Istituto (www.inps.it) oppure rivolgendosi ai patronati.<br>Per accedere alla domanda occorre attendere l'emissione del decreto attuativo e la circolare dell'INPS che sarà emessa, probabilmente, entro la fine di marzo.<br>L'indennità è riconosciuta per il mese di marzo ma soggetta a proroga con successivi decreti | |